

**Modulo per la presentazione delle controdeduzioni per i
piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di
competenza statale**

Presentazione di controdeduzioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto **MAININI Matteo**, in qualità di legale rappresentante *p.t.* della società denominata **NVA S.r.L** (c.f./p.iva: 10935300961) corrente in Lainate 20045 (MI) alla Via Lepetit n. 8 .

PRESENTA

ai sensi del D. Lgs.152/2006, le **seguenti controdeduzioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Parere, sottoindicato

Parere reso dal Comune di Rignano Garganico (FG) in data 15.03.2024 e distinto al codice "m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0050971.18-03-2024" contenente osservazioni avverso il progetto individuato dal **[ID_VIP 10014]** Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa al progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato "FLORIO", costituito da 32 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva d'impianto di 230,4 MW, da realizzarsi nei comuni di San Severo (FG) e Rignano Garganico (FG), con opere di connessione alla RTN ricadenti nei medesimi territori comunali. Proponente: NVA S.r.l.

OGGETTO DELLE CONTRODEDUZIONI

- Aspetti di carattere generale (*es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali*)
- Aspetti programmatici (*coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale*)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE CONTRODEDUZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale

TESTO DELLE CONTRODEDUZIONI

Con il su indicato parere, a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Pio d'Atti e del Sindaco Luigi Di Fiore, pubblicato sul portale ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 22.03.2024 e recante codice elaborato "m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0050971.18-03-2024", il Comune di Rignano Garganico (FG), ha espresso parere non favorevole, per quanto di propria competenza, alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

Riguardo tale parere, la sottoscritta società NVA S.r.l. con sede in Lainate (MI) in Via Lepetit, n. 8, proponente il parco eolico "Florio", controdeduce puntualmente ad ogni singola osservazione formulata, come segue.

CONTRODEDUZIONE all'osservazione 1: Relativamente alla validità delle considerazioni urbanistiche supportate dalle disposizioni locali rispetto alla "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti Rinnovabili" (art. 20 del D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii.), la scrivente società cita testualmente quanto espresso nella nota del "Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica" prot. n. 124474/2023 in risposta al quesito rubricato dallo stesso Ministero al prot. n. 71829/2023: "... Tanto premesso, nel ribadire l'immediata e temporanea applicabilità dell'articolo 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021, si ritiene che le disposizioni regionali o locali, recanti vincoli o prescrizioni incompatibili con la immediata idoneità alla installazione di impianti FER di specifiche aree, emanate in conformità alla legislazione previgente la normativa in questione, possano restare valide nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi ex articolo 20 del d.lgs. 199/2021, **esclusivamente per le parti che non confliggono con quanto stabilito dal citato comma 8 dell'articolo in esame.**" Si vuole cogliere inoltre l'opportunità dovuta alla presente controdeduzione per invitare, a livello generale, il Comune di Rignano Garganico a dotarsi quanto prima possibile di strumenti urbanistici allineati agli aggiornamenti normativi più recenti in virtù delle trasformazioni territoriali in atto.

CONTRODEDUZIONE all'osservazione 2: in risposta a tutte le valutazioni formulate dal Comune di Rignano Garganico riferite a considerazioni progettuali derivanti dal

P.P.T.R. Puglia, quali le citate “Linee Guida per la localizzazione e progettazione dei parchi eolici” ed il contesto agrario “Il mosaico di San Severo”, vale la stessa citazione della nota del MASE prot. n. 124474/2023 già riportata nella controdeduzione di cui punto precedente.

Inoltre, riprendendo quanto riportato nella nota del Comune di Monteleone di Puglia (FG) rubricata al codice del MASE “m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0071829.05-05-2023”, si citano una serie di sentenze del TAR Puglia (Cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. II, sentt. nn. 586/2022, 1267/2022, 1583/2022, 1584/2022, 1585/2022, 1586/2022 e 1750/2022), con le quali si è evidenziato, in particolare che:

- **la normativa tecnica di cui al PPTR “è assolutamente datata** (il PPTR è stato approvato circa sette anni orsono), e dunque, **è anacronistica**, in quanto superata dalla congerie di previsioni eurounitarie e nazionali intervenute dall'Accordo di Parigi sul clima del 2015 in poi (cfr. punti 11 e ss.); previsioni che hanno completamente mutato la realtà normativa di riferimento”;
- il necessario “esame diacronico della normativa di riferimento [...] non può fermarsi al 2015 (anno di approvazione del PPTR, in un contesto addirittura antecedente all'Accordo di Parigi sul Clima del 2015, che ha dato l’abbrivio a tutta la legislazione eurounitaria e nazionale intervenuta da quel momento in poi), ma va letto in uno alla **normativa intervenuta nell'ultimo quinquennio, tutta decisamente e incontrovertibilmente orientata nel senso dell'assoluto favor verso gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile in generale** [...]”;
- il PPTR <<**costituisce, in parte qua, una “cartina di tornasole” oramai datata, anacronistica, obsoleta** (si ribadisce: una fonte addirittura anteriore all'Accordo di Parigi sul Clima del 2015); dunque, uno strumento non più in linea con le attuali coordinate eurounitarie e nazionali, e men che meno in linea con gli attuali indirizzi in materia (cfr. i citati artt. 20-22 D. Lgs. n. 199/21, che modificano in termini sostanziali l’attuale disciplina di riferimento)>>.

Rispetto all’affermazione formulata nella nota del Comune di Rignano G.co per la quale le torri hanno dimensione e altezza notevolmente superiori alle torri esistenti, “variando drasticamente lo skyline del paesaggio” si fa presente che attualmente nel comune di San Severo, ad appena 430 m dal confine con il Comune di Rignano G.co, sono in costruzione n. 12 turbine relative all’impianto eolico ID_VIP 4488, alte m 219,6 per una potenza unitaria di 4,5 MW, dimensione paragonabile a quelle del progetto “Florio” con torri alte m 261 ma di 7,2 MW di potenza unitaria, aventi quindi un rapporto altezza/potenza decisamente più vantaggioso, a beneficio della riduzione del consumo di suolo e degli impatti a parità di potenza elettrica dell’impianto. L’inserimento del parco eolico proposto, infatti, è di tipo puntuale, ovvero il progetto si fonda proprio sul principio che per giungere ad un determinato livello di produzione di energia elettrica sia più opportuno installare un parco con un minor numero di aerogeneratori eolici ma posti ad ampie interdistanze fra loro, che installarne uno con un numero maggiore di aerogeneratori eolici ma posti fra loro ad interdistanze più ridotte. In un paesaggio in cui insistono già impianti eolici con elementi di minore altezza e potenza, ma quantitativamente più densi, questo principio progettuale oltre a ridurre l’effetto selva, porta nel contempo ad un aumento della produzione di energia rinnovabile riducendo il consumo di suolo e migliorando quindi, anche in prospettiva futura, la qualità paesaggistica del territorio interessato.

Il progetto “Florio” dunque non è altro che una prefigurazione tecnologicamente aggiornata del nuovo paesaggio agro-industriale dell’area in cui si colloca poiché i vecchi parchi eolici contigui saranno nei prossimi anni inevitabilmente soggetti ad operazioni di “repowering” che li renderanno allineati per dimensioni e interdistanze fra le turbine (tramite sottrazione di alcuni aerogeneratori e potenziamento dei rimanenti) a quello che già è attualmente il progetto “Florio”.

Rispetto al dimensionamento degli aerogeneratori di progetto nei foto-inserimenti, i quali “sarebbero delle stesse dimensioni di quelli esistenti”, si rappresenta che gli stessi sono stati elaborati per mezzo di modellazione digitale e sono del tutto corrispondenti alle dimensioni tecniche di progetto (altezza al mozzo 175 m, diametro rotore 172 m, altezza massima 261 m): non vi è pertanto alcun contrasto con gli “elaborati tecnici di dettaglio prodotti”, come affermato nella nota del Comune di Rignano Garganico.

A riprova di quanto appena affermato, seguono immagini del modello tridimensionale utilizzato nei fotoinserti prodotti (Allegato 3 – dettaglio illustrazione modello tridimensionale aerogeneratore), inserito all’interno del software “Google Earth” con evidenza del corretto dimensionamento del modello stesso.



CONTRODEDUZIONE all’osservazione 3: relativamente agli impatti cumulativi essi sono stati correttamente computati: ne è chiara controprova il fatto che, nel tempo avuto a disposizione per la presentazione di osservazioni dalla pubblicazione dell’avviso, non sia pervenuta al MASE alcuna nota da parte delle società che hanno proposto iniziative F.E.R. negli stessi territori comunali per segnalare possibili interferenze e finora, a termini scaduti, non ancora ne siano pervenute.

In merito all’impatto visivo, al contrario di quanto si sostiene nella nota del Comune di Rignano Garganico, sono stati analizzati 2 punti di vista del progetto “Florio” in rapporto alle n. 2 wtg (n. 26 e n. 30) ricadenti nel territorio comunale rignanese sulle n. 32 wtg totali dell’impianto “Florio”, dando preminenza alla significatività ad essi assegnata dal D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii: questi punti sono il punto di vista “B” ed il punto di vista “C” illustrati con fotoinserti ad alta risoluzione nelle tavole “T 39B” e “T 39C” oltre che analizzati specificatamente nella “Relazione Paesaggistica” alle pagine 91, 92 e 102.

Nello specifico, rispetto all'affermazione "Con riferimento all'impatto visivo, all'interno ed ai margini dell'area di indagine NON SI indagata l'esistenza di eventuali punti di osservazione sensibili: punti di vista significativi, ossia localizzazioni geografiche che, in relazione alla loro fruizione da parte dell'uomo (intesa come possibile presenza dell'uomo), sono da considerarsi sensibili all'impatto visivo indotto dall'inserimento degli impianti eolici nel paesaggio (borghi abitati, singolarità di interesse turistico, storico archeologico, ecc)." si controdeduce che le analisi svolte dalla società proponente sono state esattamente ispirate a codesti principi, ma (ovviamente) in relazione alle normative più aggiornate in merito, ovvero quanto previsto dal D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii. Pertanto, nel territorio del Comune di Rignano Garganico, dall'interrogazione del sito "<http://vincoliinrete.beniculturali.it>" sono risultati presenti esclusivamente due beni dai quali considerare la fascia di rispetto di 3 Km prevista dall'art. 20 comma 8 lett. c-quater del D.Lgs. 199/2021 ed entro le quali non ricadere per collocarsi in area idonea da essi (condizione rispettata dall'impianto eolico "Florio") e sono "La Chiesa Romanica" in località Madonna di Cristo e "Grotta Paglicci": dei due l'unico bene attualmente fruibile al pubblico e con caratteristiche di panoramicità, oltre che meno distante dal parco eolico "Florio" e quindi più rappresentativo rispetto all'impatto visivo dell'impianto proposto, è la "La Chiesa Romanica" in località Madonna di Cristo, nei confronti della quale si provveduto ad elaborare specifici fotoinserti con la tavola "T 39C" e relativa analisi di dettaglio a pag. 92 e a pag. 102 della "SIA 05 - Relazione Paesaggistica".

Inoltre al fine di facilitare le valutazioni relative agli impatti cumulativi e alla percezione di affollamento si è provveduto in tutte le tavole dei fotoinserti, come nelle già citate "T 39B" e "T 39C", a evidenziare a falsi colori la distinzione fra aerogeneratori esistenti e aerogeneratori del progetto "Florio", rendendo in questo modo immediatamente fruibili e concrete le valutazioni di tipo teorico già espresse nella nutrita REL 08 "Relazione sugli impatti cumulativi" oltre che nelle tavole "T 35A" e "T 35B".

CONTRODEDUZIONE all'osservazione 4: non risulta alcun bene denominato "Belvedere di Rignano Garganico" fra i beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo dai quali considerare una fascia di rispetto di 3 km ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater del D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii.

Relativamente all'espressione "(non considerato)" riferito allo strumento urbanistico comunale vale la stessa citazione della nota del MASE prot. n. 124474/2023 già riportata nelle controdeduzioni alle osservazioni 1 e 2.

Alla luce delle due considerazioni appena espresse, la ricadenza fra le "aree non idonee" attribuita dal Comune di Rignano Garganico agli aerogeneratori del progetto "Florio" rientranti nel proprio territorio comunale, rispetto al "Belvedere di Rignano Garganico e alla zona A del Piano di Fabbricazione", non trova alcun riscontro normativo.

CONTRODEDUZIONE all'osservazione 5: relativamente a quanto evidenziato si rimanda alle relazioni specialistiche: "REL 05 – Relazione idrologica" e alla "REL 06 - Relazione idraulica".

CONTRODEDUZIONE all'osservazione 6: il progetto del tracciato del cavidotto ha prediletto l'inserimento dello stesso all'interno di viabilità esistenti e al margine delle

particelle catastali: in ogni caso esso risulterà interrato ad una profondità tale da non ostacolare la possibilità per agricoltori ed aziende agricole di diversificare la rendita aziendale potendo quindi destinare i propri terreni anche a coltivazioni diverse da "ortaggi e seminativi", citati nella nota. Per approfondimenti in merito si rimanda a quanto riportato nella Relazione denominata "Valutazione di impatto elettromagnetico - Calcolo delle fasce di rispetto".

CONTRODEDUZIONE all'osservazione 7: le misure di mitigazione e di compensazione sono state già trattate nella relazione specialistica "REL 30 – Compensazione naturalistica" ed anche nelle tavole "T 51B – Planimetria piazzola di montaggio – mitigazione" e "T 51C – Sezione piazzola di montaggio – mitigazione". Inoltre l'affermazione "l'area vasta d'indagine interessa per circa il 30% il territorio comunale di Rignano Garganico" è del tutto fuorviante: ogni singolo aerogeneratore durante il suo ciclo di vita occupa circa 1500 mq di suolo, pertanto l'intero impianto occuperà complessivamente 4,8 ha e nello specifico del territorio del Comune di Rignano Garganico, ricadendo all'interno di esso n. 2 aerogeneratori, saranno occupati circa 0,3 ha. Ad ogni modo la scrivente società si rende disponibile a pervenire ad una definizione concorde delle misure compensative con i comuni interessati dal progetto "Florio".

In ultimo, nonostante quanto appena rilevato nella presente controdeduzione al parere espresso dal Comune di Rignano Garganico (FG) con la propria nota del 15.03.2024, nell'ottica di un confronto aperto e propositivo con il Comune stesso, al fine comune di poter *"pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente"* dei territori sui quali si opera, così come dichiarato nel preambolo della "Convenzione Europea del Paesaggio" (Firenze, 20 Ottobre 2000) fra i propri principi ispiratori, la scrivente si rende disponibile a valutare eventuali ulteriori contributi provenienti dalla suindicato Ente.

Lainate, lì 02 aprile 2024

NVA S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Matteo Mainini

ELENCO ALLEGATI

- Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione;
- Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- Allegato 3 –Dettaglio illustrazione modello tridimensionale aerogeneratore.